

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Garanzie pubbliche, finanziamento all'impresa in crisi e e loro trattamento

Alberto De Pra
alberto.depra@unipd.it

9 ottobre 2026

Considerazioni preliminari (MCC)

- L'art. 2, comma 100, lett. a), L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha istituito il **Fondo di Garanzia** per le micro, piccole e medie imprese gestito da Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A. (MCC) quale strumento di finanza pubblica, volto ad agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese ("PMI") al credito bancario, attraverso la concessione di una **garanzia pubblica** a **parziale copertura del finanziamento** accordato dagli istituti di credito, società di *leasing* e altri intermediari finanziari.

- L'art. 2, comma 4, D.M. 18456/2005 del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il "MIMIT") stabilisce che: "in caso di **inadempimento** delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti-finanziatori possono **rivalersi sul Fondo** per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. **1203** c.c., nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il **diritto a rivalersi** sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate".

Considerazioni preliminari (SACE)

- L'art. 2, comma 1, del d.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143 ha istituito l'Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero ("**SACE**"), autorizzando il medesimo a

"*rilasciare garanzie nonché ad assumere in assicurazione i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente…gli operatori nazionali*".

- Le **garanzie** e le **assicurazioni** possono essere rilasciate anche a **banche nazionali o estere** per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera. Il D.Lgs. 143/1998 individua i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive.

Considerazioni preliminari (Normativa emergenziale) (i)

- Con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (convertito con modificazioni nella L. 5 giugno 2020, n. 40, "**Decreto Liquidità**") il legislatore: (i) ha introdotto una nuova forma di garanzia prestata da SACE la c.d. "Garanzia Italia"; e (ii) ha modificato la disciplina del Fondo di Garanzia PMI, al fine di permettere l'accesso automatico alle garanzie dallo stesso prestate agli operatori considerati più vulnerabili (art. 13, comma 1, lett. b)).

- Successivamente, con la L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), il legislatore ha nuovamente modificato la disciplina delle garanzie di cui al Decreto Liquidità:

- (i) prorogando la durata della "Garanzia Italia" al 30 giugno 2022; e

- (ii) prevedendo con riferimento alla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia PMI: 1) il versamento di un contributo una tantum al Fondo di Garanzia PMI per le richieste presentate a decorrere dal 1° aprile 2022; 2) una nuova disciplina da applicarsi, invece, alle richieste di garanzia presentate a partire dal 24 giugno 2022 e deliberate dal Fondo di Garanzia PMI tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022.

Considerazioni preliminari (Normativa emergenziale) (ii)

- Con il d.l. 17 maggio 2022, n. 50 (convertito con modificazioni nella l. 15 luglio 2022, n. 91, "**Decreto Aiuti**"), il legislatore ha attribuito:

(i) a SACE la facoltà di prestare, fino al 31 dicembre 2022, garanzie a favore di istituti bancari, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, nonché ad altri soggetti autorizzati ad erogare credito in Italia, per finanziamenti di qualsiasi natura a favore delle imprese (c.d. "*Garanzia SupportItalia*"); e

(ii) a MCC la facoltà di prestare garanzie, fino al 90% dell'importo del finanziamento e per un importo massimo di Euro 5.000.000 su taluni finanziamenti, individuabili sulla base della finalità a cui sono preposti, erogati alle PMI dopo il 18 maggio 2022.

Garanzie SACE

- Le garanzie SACE sono garanzie a **prima richiesta**, **esplicite** e **irrevocabili**, aventi generalmente ad oggetto il rischio di mancato rimborso del finanziamento, per capitale e interessi. In caso di inadempimento da parte dell'impresa beneficiaria, con conseguente escussione della garanzia SACE, quest'ultima può corrispondere al Finanziatore l'ammontare garantito *upfront* ovvero tramite versamenti rateizzati, a seconda di quanto previsto nei termini e condizioni della specifica garanzia oggetto di escussione.

- Il Garante escusso può ovviamente **agire in rivalsa nei confronti dell'impresa beneficiaria** ed è **surrogato** in tutti i diritti del creditore originario derivanti dal finanziamento e dalle eventuali ulteriori garanzie.

- Il credito di SACE nei confronti dell'impresa beneficiaria può dirsi assistito dal **privilegio** *ex* art. 9, comma 5, D. Lgs.123/1998.

Garanzie MCC

- La garanzia del Fondo di Garanzia PMI può coprire fino ad un **massimo dell'80%** dell'importo dell'operazione finanziaria e, in ogni caso, fino ad un importo massimo garantito individuato dalla normativa di riferimento del prodotto.

- Le garanzie previste dal Fondo di Garanzia PMI sono di tre tipologie:

1. **garanzia diretta** – il Fondo di Garanzia PMI garantisce direttamente i Finanziatori. La garanzia diretta è esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita ad una singola operazione finanziaria;
2. **controgaranzia** – il Fondo di Garanzia PMI garantisce il soggetto garante. La controgaranzia è escutibile dal Finanziatore nel caso in cui né il soggetto beneficiario né il soggetto garante siano in grado di adempiere le proprie obbligazioni;
3. **riassicurazione** – il Fondo di Garanzia PMI garantisce il soggetto garante. La riassicurazione è escutibile dal soggetto garante esclusivamente a seguito dell'avvenuta liquidazione al Finanziatore della perdita sull'operazione finanziaria garantita.

Natura dei crediti MCC e SACE (i)

- Con riferimento alle garanzie prestate da **MCC** è rilevante l'art**. 8-*bis*, comma 3, d.l. 24 gennaio 2015, n. 3**, convertito con modificazioni nella l. 24 marzo 2015, n. 33, il quale sancisce che il diritto alla restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia PMI costituisce **credito privilegiato** e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad accezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile, **fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi**.

- Quanto alle garanzie prestate da **SACE**, il riferimento è oramai all'art. 9, comma 5, d.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123(*), il quale prevede che per le **restituzioni** di cui al comma 4 **i crediti** nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono **preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante**, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al **recupero** dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni".
- (*) abrogato dal d.lgs. 27 novembre 2025, n. 184 «**Codice degli incentivi**».

Natura dei crediti MCC e SACE (ii)

- In particolare, circa la possibile applicazione del d.Lgs. 123/98 anche alle garanzie prestate da **SACE** in mancanza di un espresso richiamo normativo, l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità riconosce **il carattere generale del d.Lgs. 123/1998**, che delineerebbe i principi generali da applicarsi all'intera gamma degli interventi pubblici con finalità di sostegno economico, in quanto tutti espressione di un disegno normativo unitario.

- Rispetto al quesito circa la possibile equiparazione tra "*finanziamento diretto*" e "*garanzia*" ai fini del riconoscimento del privilegio la giurisprudenza di legittimità ha accolto un'interpretazione ampia della nozione di "*finanziamento*", tale da ricomprendere anche **misure di sostegno alle imprese** diverse dalle erogazioni dirette di denaro, come le **garanzie prestate da enti pubblici**, in ragione di una riconosciuta **finalità comune di sostegno economico alle imprese**.

- Infine, in merito alla potenziale rilevanza della **revoca** della garanzia, la Corte ha ritenuto che la revoca non operi come momento genetico del credito di SACE, che va qualificato come **privilegiato sin dalla sua nascita**, bensì, come condizione – equiparata all'avveramento di una condizione risolutiva espressa – affinché SACE possa agire per il recupero del proprio credito.

Uno sguardo in generale ai rapporti nella c.n.c. (i)

- Dovere di buona fede e correttezza e sue moderne declinazioni nei rapporti contrattuali e pre-contrattuali: da **freno** al comportamento di una parte a **dovere positivo**.
- Con l'ingresso nella c.n.c. si verifica una variazione dei diritti di credito: non si persegue solamente la realizzazione della garanzia patrimoniale generica ma alla tutela del credito si affianca il perseguimento del risanamento dell'impresa.
- Concorsualità assente o attenuata che rende meno assoluta l'autotutela contrattuale attraverso una relativizzazione della volontà dei creditori in favore di interessi «altri».
- Tutte le parti (debitore, creditori, Esperto) sono tenute comportarsi secondo correttezza e buona fede (art. 4 CCI).
- Art. 4, comma 4, e art. 16, commi 5 e 6 CCI: applicabile a banche e tutti i creditori.
- Il tutto si inserisce in una trattativa strutturata: cooperazione forzosa con conseguente attenzione dei creditori all'interesse collettivo/globale dei soggetti interessati.

Uno sguardo in generale ai rapporti nella c.n.c. (ii)

- Buona fede **informativa** per tutti i soggetti coinvolti su cosa si intende fare: passaggio a una sorta di dimensione «funzionale» dell'impresa con attenzione all'interesse di ciascuno e di tutti. Condizione per scegliere consapevolmente per tutte le parti interessate.
- Buona fede **protettiva** con una dimensione «plurale» e divieto di azioni volte ad aggravare il dissesto (in senso collettivo) con autotutela contrattuale motivata.
- Buona fede **collaborativa**. Dalla controversia che segue ogni inadempimento alla cura degli interessi sensibili (soprattutto del debitore): *viability* quale obiettivo collaterale della tutela del credito.

(segue) in particolare nei rapporti bancari

- Dovere delle banche di partecipare alle trattative in modo **attivo** e **informato**.
- Necessità di esternare le ragioni specifiche del proprio comportamento nel corso delle trattative (dubbi sull'attendibilità di taluni dati).
- Risposte motivate a sollecitazioni (ruolo fondamentale del progetto di Piano). I Finanziatori sono interlocutori necessari: è necessaria una controproposta.
- Doveri specifici: art. 16, comma 5, e art. 18, comma 5 e 5-*bis*, CCI

1. No riclassificazione del credito per il mero ingresso in c.n.c.;
2. Valutazione attenta del progetto di Piano;
3. Eventuale sospensione o revoca dei finanziamenti sulla base di valutazioni di vigilanza prudenziale, da leggersi unitamente all'art. 22, comma 1, lett. a), CCI;
4. No a responsabilità per la continuazione del rapporto bancario.

Il meccanismo di escussione della Garanzia Pubblica (MCC)

- Disposizioni operative MCC (DM 2 agosto 2023 – ultima versione):

1. Segnalazione dell'evento di rischio: entro **3 mesi** dall'inadempimento del contratto di finanziamento munito di Garanzia Pubblica;
2. Per finanziamenti con ammortamento: escussione entro **18 mesi** dalla segnalazione dell'evento di rischio;
3. Per finanziamenti senza ammortamento: escussione entro **9 mesi** dalla segnalazione dell'evento di rischio;

- Ergo: per un imprenditore che acceda tempestivamente alla c.n.c. la tempistica dell'escussione è del tutto coerente con la durata (anche protratta) della c.n.c.
- Il tutto dipende dalla situazione economico finanziaria (e patrimoniale) in cui si trova l'imprenditore al momento dell'ingresso nella c.n.c.

Partecipazione alle trattative di MCC e SACE (i)

- **Ante pagamento** da parte del Fondo in favore della Banca, il garante MCC non può né deve essere "portato al tavolo" (discorso, in parte diverso, vale per SACE).
- Non può, perché MCC (*rectius* il Fondo di Garanzia) non è creditore del debitore.
- Non deve, perché non è destinatario diretto di alcuna proposta.
- Lo schema dei rapporti prevede che il debitore formuli una proposta al Finanziatore, quest'ultima la valuti e, al fine di mantenere la Garanzia e/o escuterla, sottopone la proposta a MCC, che, in tempi piuttosto stretti, la valuta.
- In caso di proposta a saldo e stralcio, deliberata favorevolmente dalla Banca e da MCC, non ci sarà alcun regresso/surroga: MCC "metterà a perdita" del Fondo l'importo da pagare alla Banca e nessun regresso/surroga verrà azionato nei confronti della Società.
- Esempio numerico: (a) linea di 100, garanzia 80% (b) il debitore propone un rimborso di 60 (c) la Banca verrà rimborsata per 60 dal debitore (d) la Banca escuterà la Garanzia per l'80% del residuo 40, ossia 32, (e) la Banca stralcia il residuo 18 (d) l'importo di 32 pagato da MCC alla Banca sarà rinunciato da MCC e non richiesto al debitore.

Partecipazione alle trattative di MCC e SACE (ii)

- *Caso diverso*
- **Escussione della garanzia** MCC da parte della banca (e pagamento). Dovrà essere previsto nel Piano (i) il rimborso integrale dell'importo oggetto di escussione (che assumerà la natura di credito privilegiato) post notifica della cartella esattoriale ed, eventualmente, con le modalità di rateizzazione previste da AER, ove e nei limiti applicabili e (ii) lo stralcio integrale o il rimborso parziale in favore del Finanziatore anche della parte non coperta dalla Garanzia.
- Esempio numerico: (a) linea di 100, garanzia 80% (b) il debitore presuppone l'escussione di 80 e quindi il rimborso di 80 in favore di MCC (c) la banca escute e verrà rimborsata per 80 da MCC (d) MCC azionerà il credito privilegiato di 80 nei confronti del debitore tramite Agenzia della Riscossione e che verrà rimborsato integralmente da parte dello stesso (e) la Banca rinuncia al residuo 20 non coperto dalla Garanzia ovvero ottiene un rimborso parziale di tale importo.
- Ruolo fondamentale degli advisor che hanno la responsabilità nel far sì che le proposte possano essere tecnicamente "deliberabili" (nei termini sopra riportato) e soprattutto che i tempi della c.n.c. "combacino" con quelli del percorso di attivazione/escussione della Garanzia MCC.

La concessione del provvedimento di inibitoria all'escussione (i)

- Quando è, quindi, ragionevole la richiesta di inibitoria all'escussione della Garanzia Pubblica?
- Misura cautelare (art. 2, lett. comma 1, lett. q): «i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni».
- Casistica più frequente (finanziamento con ammortamento):

1. Imprenditore «entra» in c.n.c. con pagamenti delle rate MLT garantiti regolari (ma intende sospenderle) e con finanziamenti BT regolari;
2. Imprenditore «entra» in c.n.c. con pagamenti delle rate MLT garantiti non regolari (e intende così proseguire) e con finanziamenti BT regolari/non regolari;
3. Evento di rischio già segnalato;
4. Escussione già avvenuta.

La concessione del provvedimento di inibitoria all'escussione (ii)

- Caso n. 1: la richiesta non pare doversi accogliere;
- Caso n. 2: la richiesta potrebbe essere accolta a seconda del contenuto del Piano (riclassificazione del credito) e possibile avvio dell'iter che porta all'escussione (comunicazione dell'evento di rischio);
- Caso n. 3: la richiesta può avere maggiore fondatezza (riclassificazione del credito già avvenuta) e prossimo (sia pure dilatato nel tempo) avvio dell'iter che porta all'escussione (comunicazione dell'evento di rischio);
- Caso n. 4: nessuna richiesta di inibitoria ma possibile – ma a mio parere non fondata – richiesta di inibitoria al pagamento: vero elemento che rimuove la condizione sospensiva del diritto di credito del Garante Pubblico.

Piano attestato di risanamento e Garanzie Pubbliche (i)

- La propensione alla partecipazione alle trattative tra debitore e creditori viene influenzata dalla possibile **escussione** della garanzia, che **in genere non è ancora avvenuta**.

- Gli accordi in esecuzione di un piano attestato di risanamento (art. 56 CCI) sono strumenti puramente consensuali, che non contemplano, cioè, la possibilità di ristrutturare un credito in assenza del consenso del relativo titolare.

- In linea di principio, la ristrutturazione del debito garantito può avvenire principalmente in forma di **stralcio** o di **riscadenzamento** (o combinazione di entrambi). In questi casi è appunto interesse del creditore garantito ottenere il consenso di SACE/MCC alla proposta di ristrutturazione, in quanto:

(i) ciò potrebbe essere giuridicamente necessario al fine di non pregiudicare l'efficacia dell'obbligazione di garanzia: ***(a)*** anzitutto, in base ai principi civilistici, secondo i quali sono inefficaci nei confronti del fideiussore i patti intervenuti tra creditore e debitore, modificativi dell'obbligazione principale garantita.

(ii) si pensi all'ipotesi di riscadenzamento, che comporta un'esposizione del garante per un periodo maggiore e dunque una modifica peggiorativa dell'obbligazione principale; e/o ***(b)*** in base alle specifiche previsioni di legge o contrattuali che disciplinano la garanzia di SACE/MCC;

Piano attestato di risanamento e Garanzie Pubbliche (ii)

- Piuttosto comune nella prassi che il Finanziatore acconsenta alla ristrutturazione a condizione che le sue **conseguenze** negative siano **proporzionalmente condivise con SACE/MCC**. Nell'ipotesi di stralcio è, infatti, frequente che il Finanziatore chieda a SACE/MCC di essere tenuto indenne dello stralcio nella stessa misura percentuale della garanzia.
- SACE/MCC possono prestare il proprio assenso o meno a seconda delle circostanze e in base ai requisiti applicabili, quali ad esempio il rispetto dei limiti imposti dalla normativa applicabile, sia nazionale sia europea, o più in generale la **convenienza dello scenario** prospettato dal creditore garantito rispetto all'alternativa dell'integrale escussione della garanzia (ovvero all'**alternativa liquidatoria**, le cui risultanze sarebbe preferibile che il debitore evidenziasse nel piano unitamente alla specifica analisi dell'attestatore, sì da fornire al Garante un agile strumento di comparazione rispetto agli scenari praticabili).

Garanzie Pubbliche e ADR (i)

- Il patrimonio del debitore è un «fluttuante» ed è destinato a non cristallizzarsi: non si apre un concorso distributivo retto da regole rigide: il «concorso» è stabilito dalle regole pattizie tra debitore e creditori;
- Il **contenuto del piano** sottostante all'accordo è individuato dal legislatore con riferimento all'articolo 56 CCI e tuttavia questo strumento di regolazione presenta diverse peculiarità:

1. l'accordo può essere stipulato con i creditori che rappresentano almeno il **60% dei crediti** – ovvero il 30% quando vengono soddisfatte le condizioni previste all'art. 60 del CCII. L'accordo deve essere idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei ivi inclusi, *inter alia*, i titolari di crediti già scaduti a quella data, che devono essere soddisfatti entro 120 giorni dall'omologazione.
2. in secondo luogo, qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 61 del CCII, è possibile **"estendere" forzatamente l'efficacia** dell'accordo medesimo a **creditori non aderenti**, ai quali è attribuita soltanto la facoltà di opposizione.

Garanzie Pubbliche e ADR (ii)

- Il Finanziatore esprime l'eventuale consenso alla proposta di ristrutturazione ma è raccomandabile che questi coinvolga ovvero che il debitore stimoli il **coinvolgimento di SACE/MCC** in maniera tempestiva. Infatti, laddove fosse necessario od opportuno per il creditore garantito ottenere il previo assenso di SACE/MCC alla proposta di ristrutturazione, è fondamentale che i garanti pubblici siano informati prontamente del contesto e delle prospettive così da potere fornire tale assenso (o altre indicazioni) in tempo utile, nonché del rischio di estensione degli effetti dell'accordo nelle ipotesi di cui all'articolo 61 CCII.

- In tutti i casi di **opposizione all'omologazione**, qualora, al momento della presentazione della opposizione, la garanzia non sia ancora stata escussa, la legittimazione ad agire spetterà unicamente al finanziatore garantito – ma, anche al riguardo, si ritiene opportuno uno stretto coordinamento con **SACE**, che potrebbe subentrare anche nella posizione processuale dell'istituto di credito garantito a seguito dell'escussione.

Le «condizioni» nella transazione MCC (i)

- Nella prassi, per ovviare alla tempistica dei garanti pubblici per l'espressione del rispettivo assenso non è infrequente che l'accordo sotteso al piano attestato di risanamento preveda, quale **condizione sospensiva** il rilascio del consenso di SACE / MCC alla proposta di ristrutturazione entro un termine successivo alla data di efficacia dell'accordo stesso.

- Una simile soluzione è consentita sia nell'ipotesi di stralcio sia nell'ipotesi di riscadenziamento:

1) in caso di **stralcio** le DO di MCC, parte VI, sezione C, paragrafo C.1. ammettono la procedibilità della proposta di accordo transattivo presentata a MCC e la conservazione dell'efficacia della garanzia prima della data di perfezionamento dell'accordo (totale e incondizionata adesione delle parti);

2) in caso di **riscadenzamento** le DO di MCC, parte VI, sezione D, paragrafo D.4 si limitano a richiedere, ai fini dell'efficacia della garanzia, che alla data della richiesta di prolungamento della garanzia stessa il Finanziatore abbia deliberato "anche in via condizionata alla delibera del Consiglio di Gestione" il prolungamento della durata dell'operazione finanziaria.

Le «condizioni» nella transazione MCC (ii)

- La situazione cambia nel caso in cui le parti decidano di **condizionare risolutivamente** l'efficacia dell'accordo sotteso al piano al mancato rilascio del consenso di SACE/MCC alla proposta di ristrutturazione. Anche in questo caso è necessario distinguere l'ipotesi di stralcio dall'ipotesi di riscadenzamento poiché:

1. in caso di **riscadenzamento**: condizionare risolutivamente l'accordo al mancato rilascio del consenso di SACE/MCC alla proposta di ristrutturazione;

2. in caso di **stralcio**: condizionare risolutivamente l'accordo, tuttavia l'eventuale risoluzione può comportare criticità sotto il profilo civilistico in relazione alla reviviscenza della garanzia. Pertanto, nell'ipotesi di stralcio la strada più prudente è quella di inserire l'approvazione/consenso da parte di MCC quale condizione sospensiva all'efficacia dell'accordo.

- Peraltro condizionare sospensivamente l'accordo al rilascio dell'approvazione/consenso da parte di SACE/MCC può avere una diretta conseguenza sull'efficacia dell'attestazione, dal momento che, ai sensi del paragrafo 8.4.8. dei Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento, "*qualora la fattibilità del piano dipenda da specifici eventi futuri circoscritti nel tempo* (…) *l'attestazione è immediatamente efficace se l'Attestatore attesta che sussiste un'elevata probabilità che si verifichino; è sospensivamente condizionata negli altri casi (…)*".

Le «condizioni» nella transazione MCC (iii)

- Nella formulazione della proposta transattiva il debitore dovrà tener conto del contenuto della DO di MCC le quali prescrivono che le proposte transattive debbano prevedere una percentuale di pagamento almeno pari al **15%** del debito complessivo (inclusivo anche di eventuali interessi di mora).

- In aggiunta a quanto precede, le DO di MCC richiedono al Finanziatore di fornire, in sede di presentazione della proposta transattiva, un **dettagliato corredo documentale**, in ordine al quale è pertanto opportuno che il debitore si attivi prontamente al fine di fornire al Finanziatore tutte le informazioni del caso. Tra esse, in particolare, si segnala la necessità di fornire apposita documentazione volta a comparare lo scenario transattivo con quello di una eventuale liquidazione giudiziale, in cui la garanzia MCC sarebbe – con ogni ragionevolezza – integralmente escussa (con insinuazione del credito del Garante al cd. super-privilegio), anche al fine di consentire il calcolo della "perdita" del Fondo di Garanzia PMI.

- Il gestore del Fondo di Garanzia PMI, esaminate le richieste di accordo, le sottoponga all'organo deliberante entro 30 giorni dal ricevimento della proposta e che la relativa delibera venga comunicata ai creditori garantiti entro 10 giorni lavorativi.

Le «condizioni» nella transazione MCC/SACE (iv)

- Le DO di MCC prevedono inoltre che, in caso di **positiva delibera** del Fondo e successivo perfezionamento dell'accordo transattivo (di cui dovrà essere fornita evidenza documentale al Fondo di Garanzia PMI), il Fondo di Garanzia PMI provvederà a liquidare la perdita a favore del Finanziatore.

- In tal caso, le DO di MCC non prevedono **alcuna successiva rivalsa del Fondo nei confronti del debitore** (che avrà a quel punto già onorato il proprio accordo "a saldo e stralcio" verso la sua controparte finanziaria diretta).

- Diversamente da quanto accade con riferimento agli accordi transattivi di esposizioni garantite da SACE, nella prassi non è dato registrare alcuna diretta sottoscrizione di "accordi transattivi" da parte di MCC (essendo l'intero processo già normato nelle DO di MCC).

Le «condizioni» nella transazione MCC/SACE (v)

- Caso concreto (**condizione risolutiva** assenso MCC; quando devono sussistere i presupposti per l'omologa; deroga al principio consensualitico)

Nominativo creditore	Valore Piano	Ente garante	% garantito	importo garantito (A)	incasso banca 40% (B)	possibile escussione (A-B)	Creditori pubblici garanti in caso di escussione	ADR	LG
	909.091	SACE	90%	€ 818.182	€ 363.636	€ 454.546	Credito ad esito di escussione	€ 2.041.457	€ 3.992.005
tuo Banca di Camerano	443.736	FIDER / MCC	80%	€ 354.989	€ 177.494	€ 177.494	pagamenti possibili	€ -	€ 963.907
tuo Credem	2.225.060	MCC	80%	€ 1.780.048	€ 890.024	€ 890.024	perdita	€ 2.041.457	€ 3.028.098
tuo Emilbanca n. 159565	549.892	MCC	80%	€ 439.914	€ 219.957	€ 219.957	perdita %	51,14%	75,85%
tuo Emilbanca n 7 2	248.591	MCC	80%	€ 198.873	€ 99.436	€ 99.436	Vantaggio nell'ADR	24,72%	
Mu>	500.000	MCC	80%	€ 400.000	€ 200.000	€ 200.000			
Totale	4.876.370			€ 3.992.005	€ 1.950.548	€ 2.041.457			
					€ 3.992.005				

Garanzie Pubbliche e concordato preventivo (classi) (i)

- Il piano di concordato, ai sensi dell'articolo 87 CCII, deve contenere l'indicazione, laddove fosse necessario, di **fondi rischi a copertura dei crediti dei garanti pubblici** in ipotesi di escussione delle garanzie e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento di tali crediti; la disposizione normativa, di fatto, recepisce una prassi già ampiamente consolidata nella predisposizione dei piani concordatari.
- Escussione o meno
- La circostanza che la garanzia statale risulti integralmente escussa o meno al momento del deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo spiegherà importanti riflessi nella **formazione delle classi**, essendo – come detto – normativamente previsto che, nell'ipotesi in cui la garanzia risulti escussa solo in parte (o non sia stata affatto escussa) al momento dell'apertura del concorso, la formazione delle classi dovrà recepire la previsione dello specifico fondi rischi *ex* art. 87, comma 1, lett. p-*bis*).

Garanzie Pubbliche e concordato preventivo (classi) (ii)

- Il debitore dovrà far fronte al **rischio escussione** della garanzia nel corso della procedura creando:

1. il **fondo rischi privilegiato** per la porzione del credito del garante pubblico che risulterà in prospettiva capiente e
2. un **fondo rischi chirografario** per la porzione dello stesso che dovesse risultare degradata (da poter quantificare, nel caso di concordato in continuità aziendale, anche in conformità RPR).

- Fondo rischi che eventualmente si «riempirà» nel caso di escussione e pagamento prima delle operazioni di voto. Opportuna la formazione di **classi «virtuali»** che prospettino l'escussione e pagamento prima del voto.

Garanzie Pubbliche e concordato preventivo (classi) (iii)

- Siccome il fondo rischi appostato per SACE/MCC potrebbe non coprire l'intera ipotetica debitoria, questi soggetti dovrebbero potere interloquire sulla proposta, quantomeno come interessati all'omologa e, pertanto, dovrebbe essere loro notificato il decreto di ammissione per consentirgli, se lo ritengono, di svolgere un'opposizione all'omologazione.
- Il Finanziatore che **non abbia ancora** escusso e ricevuto il pagamento dal Garante dovrà essere collocato in apposita classe **in chirografo** (Cass., 3 agosto 2026, n. 24405) e **non in privilegio** nemmeno per la parte coperta dalla Garanzie Pubblica e la formazione di due classi.
- L'escussione e il pagamento non sono «eventi di matematica verificazione»; v. verifiche MCC e decisione del Consiglio di Gestione, oltre al ruolo del Commissario che dovrà valutare la correttezza dell'intero iter di formazione progressiva del rilascio della Garanzia e della liquidazione della somma escussa.
- Non è possibile prevedere trattamenti «maggiorati» al Finanziatore chirografo rispetto ad altri creditori chirografari sull'assunto che «la possibilità di escutere la garanzia conferisce agli istituti di credito garantiti la possibilità di un migliore soddisfacimento rispetto ai chirografari" (non discriminazione tra classi di pari grado).

Garanzie Pubbliche e concordato preventivo (classi) (iv)

- Il debitore, in caso di **avvenuta escussione e pagamento** prima del voto, dovrà anzitutto trattare il credito residuo del Finanziatore e il credito del Garante (che deriva dall'adempimento parziale della garanzia), esistenti al momento dell'apertura del concordato, secondo le consuete modalità che prevedono:

1. il classamento in una classe chirografaria per il **Finanziatore**;
2. il classamento del **Garante** in una classe privilegiata per la porzione capiente (e salvo patto para-concordatario di riscadenziamento) del suo credito, in classe privilegiata degradada (pagamento oltre i 180 giorni) e/o in una classe chirografaria per la eventuale porzione non capiente, da poter trattare, nel caso di concordato in continuità aziendale, anche secondo la RPR.

Garanzie Pubbliche e concordato preventivo (voto) (v)

Ma chi esercita il voto?

l'escussione (e il pagamento) intervengono prima dell'apertura del concorso concordatario (domanda, piano, proposta e documentazione) o **prima del voto**:

1) il voto spetta al **Garante** *ex* art. 109 e, quindi, a seconda del concordato:

(a) concordato in continuità: voto se il pagamento è previsto oltre i 180 giorni dall'omologazione;

(b) concordato liquidatorio: ammissione al voto per la quota incapiente; per la quota capiente due ipotesi: (i) voto in due classi distinte; (ii) voto solo per la porzione falcidiata.

2) Il credito del **Finanziatore** va ammesso in chirografo per la parte non coperta dalla garanzia (se il pagamento è già avvenuto non vi è più garanzia e non si applica l'art. 85, comma 2, CCI).

3) La valutazione di convenienza rispetto alla LG dovrebbe essere eseguita assumendo l'escussione (e il pagamento), con considerazione del privilegio generale che ne deriva.

Garanzie Pubbliche e concordato preventivo (voto) (vi)

- Nell' ipotesi in cui la garanzia non sia stata integralmente escussa (ovvero anche se escussa, il garante non lo abbia comunicato al debitore), invece, la **situazione** dovrà ritenersi **cristallizzata** solo **al momento dell'apertura delle operazioni di voto**.
- Non viene attribuito il diritto di voto ai soggetti i cui crediti siano esclusivamente fatti oggetto di accantonamento.
- Occorre valutare cosa accada nel caso in cui l'ammontare delle **porzioni di credito** del Finanziatore e del Garante (che si ripartiscono lo stesso ammontare nominale di credito garantito), al momento dell'inizio delle operazioni di voto, **risulti diverso** da quello che risultava tale al momento del **deposito del piano**.

Garanzie Pubbliche e concordato preventivo (voto) (vii)

- In tale caso occorrerà provvedere, anzitutto, ad una **modifica dei rispettivi ammontari** (sia a livello di classi sia eventualmente di fondi rischi) e conseguentemente ad attribuire un **diritto di voto rettificato**, in termini quantitativi, a ciascuno tra Finanziatore e Garante.
- In termini pratici poi, la rettifica potrà essere effettuata

1. già dal debitore nel contesto delle modifiche al piano e alla proposta da presentarsi entro il termine di **venti giorni prima** dell'inizio delle operazioni di voto oppure
2. nel contesto delle **osservazioni alla relazione integrativa** e all'elenco dei creditori comunicati dal commissario giudiziale, da presentarsi entro il termine di **dieci giorni** prima dell'inizio delle operazioni di voto.

- Tuttavia in quest'ultimo caso affinché al Finanziatore e al Garante venga attribuito il diritto di voto rettificato è **necessario** che, prima dell'inizio delle operazioni di voto, intervenga un **provvedimento del giudice delegato**; in sua mancanza i creditori verranno ammessi sulla base dell'elenco dei creditori comunicato congiuntamente alla relazione integrativa.

Garanzie Pubbliche e concordato preventivo (voto) (viii)

Ma chi esercita il voto?

l'escussione (e il pagamento) **non intervengono** o intervengono *dopo* dell'apertura del concorso concordatario (domanda, piano, proposta e documentazione) e comunque dopo il voto.

Nell' ipotesi in cui la garanzia non sia stata integralmente escussa (ovvero anche se escussa, il garante non lo abbia comunicato al debitore) la situazione risulterà cristallizzata solo al momento dell'apertura delle operazioni di voto.

1) Pur in presenza del fondo rischi, il voto spetta alla banca collocata in una classe *ad hoc* (art. 85, comma 2, CCI) in chirografo;

2) Garante Pubblico potrebbe non divenire mai creditore dell'impresa debitrice.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Grazie per l'attenzione

Alberto De Pra

alberto.depra@unipd.it